

**ENTI NON COMMERCIALI**

---

***Le agevolazioni fiscali per le sportive***di **Guido Martinelli**

La sezione XV della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con una sua recente decisione (n. 5257 del 12.06.2015), ha introdotto un criterio interpretativo sull'applicabilità delle agevolazioni fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni che merita qualche considerazione.

La fattispecie concreta appare quella abituale degli accertamenti effettuali dalla Agenzia delle entrate ai sodalizi sportivi.

All'associazione in questione, che gestisce corsi di nuoto, vengono contestati:

- la mancata previsione dei criteri di ammissione degli associati,
- la mancata consapevolezza degli utenti della piscina di associarsi;
- la mancata valutazione da parte del Consiglio direttivo dell'associazione delle domande di associazione che venivano approvate con il silenzio assenso;
- l'irregolare modalità di convocazione dell'assemblea degli associati che si svolgeva presso la sede dell'associazione che è nella abitazione privata del suo presidente;
- la mancata disciplina uniforme del rapporto associativo in quanto gli associati non frequentanti i corsi di nuoto non potevano accedere all'impianto e quindi svolgere attività associativa;
- la temporaneità del vincolo associativo.

La Commissione, respingendo il ricorso tempestivamente presentato dal contribuente, conferma la tesi dell'Ufficio avendo ritenuto, in riferimento alle prime contestazioni sopra riportate, che "l'appartenenza alla associazione coincideva con l'iscrizione ad un corso di nuoto e cessava automaticamente con la fine del corso ... costituisce circostanza pacifica agli atti di causa che nessuna valutazione di ammissione dei nuovi soci è mai stata effettuata essendo stato utilizzato il principio del silenzio accoglimento delle domande di associazione che peraltro coincidevano con le domande di iscrizione ai corsi di nuoto".

Non si può, sul punto, che condividere la decisione di primo grado. Il vincolo associativo ha indubbiamente valore negoziale, costituisce l'adesione ad un contratto plurilaterale con comunione di scopo (lo statuto) e, pertanto, si perfeziona con l'accettazione della domanda di ammissione. In mancanza di detta accettazione il vincolo associativo non può intendersi perfezionato e, pertanto, non può scattare il concetto di "appartenenza" che possa giustificare il diritto alle agevolazioni fiscali.

Così come il vincolo associativo deve essere caratterizzato dalla affectio societatis, ossia da un afflato che vada oltre il semplice interesse all'acquisto del servizio messo a disposizione

dall'associazione sportiva. La coincidenza, evidenziata dall'ufficio, che la compagine associativa coincideva con gli iscritti ai corsi evidentemente non andava nella direzione indicata.

Perché, altrimenti, l'iscritto rimane un semplice "cliente" e, come tale da assoggettare alle regole di mercato che, sotto il profilo fiscale, impongono l'assoggettamento al reddito di impresa e all'Iva.

La decisione, poi, stigmatizza la circostanza che la convocazione presso la sede, abitazione del Presidente, "esclude una numerosa partecipazione degli associati" con ciò derogando al principio di democrazia previsto dalla norma fiscale di agevolazione. Lo statuto consentiva in seconda convocazione la validità dell'assemblea qualsiasi fosse il numero dei soci presenti e che erano sempre: "i tre consiglieri che hanno assunto le cariche sociali e che gestiscono l'associazione dalla sua costituzione".

Interessante appare anche la motivazione con la quale viene respinta l'eccezione del contribuente legata al diritto alle agevolazioni fiscali in conseguenza della iscrizione al Registro Coni.

La Commissione afferma che: "appare irrilevante il fatto che l'associazione sia iscritta al registro tenuto dal Coni in quanto tale registro ha solo finalità sportive ... avendo l'iscrizione effetto solo ai fini delle imposte espressamente previste dall'art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 richiamato dall'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136: imposta di registro in misura fissa (comma 5), spese di pubblicità per il soggetto erogante (commi 8 e 11 bis) mentre compete all'autorità fiscale il controllo della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per usufruire dei regimi fiscali di favore e in generale per la corretta applicazione dell'ordinamento tributario come peraltro previsto dalla circolare 9/E del 2013 dell'Agenzia...".

Infatti il primo comma dell'art. 7 del decreto legge citato prevede espressamente che le agevolazioni fiscali applicabili alle sportive iscritte al registro siano (solo!) quelle contenute ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 90 della legge 289/02.

*Per approfondire le problematiche relative alle asd ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:*

**Seminari di specializzazione**

Seminario di 1 giornata intera

**LUCI E OMBRE NELLA GESTIONE  
FISCALE DELLE SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI  
SPORTIVE DILETTANTISTICHE ALLA LUCE  
DEI PIÙ RECENTI ORIENTAMENTI  
GIURISPRUDENZIALI**